

STATUTO

SOLE LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOGLIANO CAVOUR LE VIALE
ITALIA 22

Numero REA: LE - 350741

Codice fiscale: 05213690752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AD ATTO DI RACCOLTA N.638	
	STATUTO SOCIALE	
	O NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA	
	"SOLE LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata:	
	"SOLE LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Articolo 2) Sede - domicilio dei soci	
	2.1. Sede	
	La società ha sede nel Comune di Sogliano Cavour.	
	La società potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.	
	L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale.	
	2.2. Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.	

	In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei so-	
	ci si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	Articolo 3) Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o an-	
	ticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO II	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO -	
	<u>REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE</u>	
	Articolo 4) Disciplina di riferimento	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	i) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, conte-	
	nente la disciplina delle cooperative sociali, nonché, in	
	quanto compatibili con detta legge, le norme relative ai set-	
	tori in cui la cooperativa opera e le disposizioni della leg-	
	ge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche relative alla	
	posizione dei soci lavoratori;	
	ii) le disposizioni del d.lgs. n. 112/2017, contenente la di-	
	sciplina dell'impresa sociale, nel rispetto della normativa	
	specificata delle cooperative e in quanto compatibile;	
	iii) in quanto compatibili con le dette leggi speciali, le	
	disposizioni del c.c. sulle società cooperative, contenute	
	nel Titolo VI del libro V del c.c.;	
	iv) per quanto non previsto dagli artt. 2511 ss. c.c. e in	

	quanto compatibili, le disposizioni del c.c. sulle società a	
	responsabilità limitata, contenute nel Titolo V del libro V	
	del c.c..	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a	
	mutualità prevalente (art. 111 septies disp. att. c.c.)	
	Articolo 5) Clausole non lucrative	
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque pos-	
	seduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispet-	
	to al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coo-	
	operatori;	
	d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	

Articolo 6) Scopo e attività mutualistica		
	Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991, lo scopo	
	mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendo-	
	no perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento	
	dell'attività in forma associata, continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integ-	
	razione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 legge	
	381/1991.	
	Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'im-	
	presa senza fini di lucro che, mediante la solidale parteci-	
	pazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che	
	a essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qua-	
	lificazione umana, morale, culturale e professionale, al re-	
	cupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzia-	
	lità delle persone che si trovano in stato di bisogno.	
	La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali dei propri soci e, in par-	
	ticolare, promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e	
	la crescita professionale dei soci svantaggiati.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendo-	

	si anche delle prestazioni lavorative e degli apporti di sog-	
	getti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla legge n. 142 del 2001 e successive modificazioni e	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione ita-	
	liana.	
	L'Assemblea dei soci determina con regolamenti interni redat-	
	ti secondo le norme dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.	
	142, le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento delle at-	
	tività connesse al conseguimento delle finalità sociali.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito del-	
	le leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod.	
	civ.. L'attività sociale deve essere orientata al conseguim-	
	ento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di	
	cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.. Per il requisito della	
	prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposi-	
	zione di cui all'art. 111 <i>septies</i> disp. att. cod. civ..	
	Articolo 7) Oggetto sociale	
	Lo scopo della cooperativa quale innanzi indicato si realiz-	
	za attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività	

	comprese alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, della	
	legge n. 381/91.	
	Ai sensi dell'art. 1, lett. a) e b), legge n. 381/1991, la	
	cooperativa pertanto, con riferimento ai requisiti e agli in-	
	teressi dei soci, ha per oggetto:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favo-	
	re di singoli e della collettività, incluse le attività di	
	cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p),	
	d.lgs. n. 112/2017;	
	- lo svolgimento di diverse attività (di somministrazione,	
	di servizi, eccetera) finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate.	
	Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate	
	nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività	
	coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità at-	
	tribuite alle cooperative sociali, così come previsto dal-	
	l'art.1 della legge n. 381/1991.	
	Le attività previste ai punti a) e b) dell'art.1 della legge	
	n. 381/1991 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento	
	delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzional-	
	mente collegate con gestione nettamente separata.	
	L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile del-	
	la cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separa-	
	zione fra le gestioni relative alle attività esercitate al	
	fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dal-	

	la vigente normativa.	
	Con riferimento alle attività comprese nella lettera a) del	
	primo comma dell'art.1 della legge n. 381/91, la cooperati-	
	va, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'in-	
	teresse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, as-	
	sistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'in-	
	serimento nella vita attiva di anziani, persone con handicap	
	fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori,	
	anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati: in	
	relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servi-	
	zi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a pri-	
	vati, imprese, enti pubblici quali comuni, province, regioni	
	e ASL:	
	a) asili nido con annesso servizio mensa;	
	b) centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi ex-	
	tra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializza-	
	zione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e	
	spazi-gioco all'interno di apposite strutture;	
	c) centri diurni e residenziali e altre strutture con carat-	
	tere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quel-	
	le attività atte al recupero della capacità di autonoma ge-	
	stione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari	
	di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali	
	all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità rela-	

	zionali nel sociale;	
	d) residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilita-	
	zione che si configurano come struttura alternativa al rico-	
	vero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti	
	finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attra-	
	verso il ricorso a personale adeguato professionalmente se-	
	condo la normativa vigente;	
	e) servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, edu-	
	cativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto pres-	
	so la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di	
	accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamen-	
	te allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o priva-	
	ti;	
	f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fi-	
	sico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e arti-	
	gianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'u-	
	tilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;	
	g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, cul-	
	turale e professionale, nonché attività di ricerca, consulen-	
	za e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e	
	pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informa-	
	tiche, manuali, ecc.);	
	h) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggia-	

	te, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni al-	
	tra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autenti-	
	ca presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che	
	colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disa-	
	bili, malati mentali, ecc.);	
	i) attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggia-	
	ti, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli	
	soci e della comunità attraverso iniziative sociali, cultura-	
	li, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia	
	con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione	
	ad organismi ed enti idonei;	
	j) turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola,	
	soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività	
	culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza,	
	servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e	
	iniziative promozionali a scopo turistico.	
	Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) del-	
	l'art.1 della legge 8/11/1991 n.381 si estrinsecheranno at-	
	traverso:	
	- servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, cen-	
	tri di preparazione e confezionamento pasti e simili in loca-	
	li propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precuci-	
	nati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, cal-	
	di e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali	
	di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati; nonchè	

	tutte le attività affini e correlate (per le lett.a), b),	
	c), d) e i), dell'elenco delle attività sopra riportate in	
	referimento alla lettera a) dell'art.1 della legge 8/11/1991	
	n.381);	
	- trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi	
	di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e	
	ludoteca (per le lett. a, b);	
	- servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le	
	lett. a, b, j);	
	- organizzazioni di congressi, conferenze, convegni, concer-	
	ti e manifestazioni promozionali e allestimento tecnico e	
	scenografico di spettacoli teatrali (per le lett. g, h);	
	- pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la	
	lett. j).	
	In riferimento alle attività comprese nella lettera b) del	
	primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa,	
	senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupa-	
	zione lavorativa e le migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in mo-	
	do particolare, per quelli tra loro che, versando in condi-	
	zioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai nor-	
	mali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro di-	
	gnità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi del-	
	l'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, ha	
	per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	

	te nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordi-	
	nate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle cooperative sociali.	
	Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'a-	
	zione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un	
	concreto contributo affinché siano rimossi quegli ostacoli	
	di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la li-	
	bertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno	
	sviluppo della persona umana (art.3, 2^ comma Cost.), nel-	
	l'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà po-	
	litica, economica e sociale che la Costituzione impone a	
	tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si or-	
	ganizzano, allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, e a-	
	gli enti locali. La cooperativa si impegna ad assegnare le	
	mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo conforme a-	
	gli obblighi di legge, richiedendo le dovute autorizzazioni.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società coope-	
	rativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni contrattuali, sia direttamente che indirettamente,	
	necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale e, quindi,	
	potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali,	
	industriali e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta	
	"da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari,	
	che il proprio organo amministrativo reputasse necessarie, u-	
	tili ed opportune al fine di consentire lo svolgimento delle	

	attività di cui sopra.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affi-	
	ne a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi	
	socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per	
	i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mu-	
	tualistici che si propone. La società, su deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni naziona-	
	li di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a	
	consorzi, cooperative e società.	
	La società cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge e potrà utilizzare i finanziamenti e	
	le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e co-	
	munitarie.	
	Al fine della realizzazione di quanto previsto nell'oggetto	
	sociale, la cooperativa può: - stipulare convenzioni con en-	
	ti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali, nazio-	
	nali ed internazionali, nell'interesse dello svolgimento de-	
	gli scopi sociali, di cui ai punti precedenti, richiedere fi-	
	nanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interes-	
	sati allo sviluppo della cooperazione, nonchè accedere a fi-	
	nanziamenti, usufruendo di contributi e mutui previsti dalle	
	vigenti leggi nazionali e comunitarie; - partecipare ad ap-	
	palti pubblici, concorrere ad aste pubbliche e private ed a	
	licitazioni private e altro; - assumere, con delibera del-	
	l'assemblea, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	

	forma, in imprese che svolgano attività analoghe, accessorie	
	o complementari all'attività sociale; - dare adesione e par-	
	tecipazione a enti e organismi economici e consortili diret-	
	ti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e age-	
	volarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -	
	istituire, acquistare o assumere in affitto o in altre forme	
	ogni bene mobile o immobile necessario per l'espletamento	
	delle attività sociali, che verrà gestito in forma associata.	
	TITOLO IV	
	SOCI	
	Articolo 8) Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, comunque nel ri-	
	spetto dei limiti previsti dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire	
	gli scopi sociali.	
	La base sociale dei soci cooperatori è costituita dai soci	
	lavoratori, dai soci svantaggiati e dai soci volontari.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci è rispettato il principio della parità di trattamento.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-	
	ti la capacità di agire e in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano	
	collaborare attivamente al raggiungimento dei fini sociali.	

	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamen-	
	te alla instaurazione del rapporto associativo, stabilisce	
	un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie pre-	
	viste dalla legge, in conformità con l'apposito regolamento,	
	sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	La cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantag-	
	giate. La tipologia dei soci svantaggiati è definita dalla	
	normativa vigente in materia, e in particolare dall'art. 4	
	legge 381/1991.	
	I soci svantaggiati assumono la qualità di socio in quanto	
	essa sia compatibile con il loro stato soggettivo.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	I soci volontari sono le persone fisiche che, ai sensi del-	
	l'art. 2 l. 381/1991, condividendo lo scopo e le finalità	
	della cooperativa, sono intenzionati a prestare la loro atti-	
	vità in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, nei limiti previsti dalla legge.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autono-	

	mo, ad eccezione delle norme contro gli infortuni sul lavoro	
	e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese sostenute e documentate, sulla base dei parame-	
	tri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11 della menzionata legge 381/1991, le persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali	
	e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stes-	
	sa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non possono in nessun caso essere soci coloro che esercitino	
	in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese iden-	
	tiche e affini a quella esercitata dalla Cooperativa e in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	del Consiglio di amministrazione assunta in conformità alle	
	leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	Articolo 9) Ammissione di nuovi soci	
	9.1. Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere	
	almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, re-	
	sidenza anagrafica se diversa, cittadinanza, codice fiscale	
	e indirizzo di posta elettronica;	

	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro, o comun-	
	que del possesso dei requisiti di cui al precedente artico-	
	lo, della eventuale capacità professionale maturata nei set-	
	tori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle spe-	
	cifiche competenze possedute;	
	c) l'indicazione della categoria di soci alla quale richiede	
	di essere ammesso;	
	d) il numero o l'ammontare delle quote che si propone di sot-	
	toscrivere entro i limiti fissati dalla legge, oltre al so-	
	vrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta	
	dell'organo amministrativo;	
	e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i re-	
	golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi Sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui al-	
	l'art. 2 l. n 381 del 1991 dovrà essere, altresì, perfetta-	
	mente specificata la volontarietà del rapporto associativo.	
	<u>9.2 Procedura di ammissione</u>	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9	
	e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda di ammissione e stabili-	
	sce le modalità ed i termini per il versamento della quota	
	sociale e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta del-	

	l'organo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo dovrà entro 60 (sessanta) giorni motivare la de-	
	liberazione e comunicarla all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assem-	
	blea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non ap-	
	positamente convocata, in occasione della sua prossima suc-	
	cessiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del-	
	l'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumer-	
	si entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Articolo 10) Obblighi dei soci	
	Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:	
	a) di versare, con le modalità e i termini indicati dall'or-	
	gano amministrativo, le quote sociali sottoscritte e l'even-	
	tuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	

	b) di osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) di partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, mediante il conferimento del proprio lavoro o comunque, se ad esso impossibilitato, offrendo il suo solidale apporto culturale e umano.	
	Articolo 11) Quote di partecipazione e capitale	
	Il capitale della cooperativa è formato dalle quote di partecipazione dei soci.	
	Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	Articolo 12) Trasferimento delle quote sociali	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve comunicare per iscritto all'organo amministrativo con lettera raccomandata, nome e cognome, residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, con indicazione specifica dei requisiti personali da questi posseduti e del prezzo paguito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.	

	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria quota sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente.	
	Articolo 13) Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata A.R. alla cooperativa.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunica-	
	zione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al-	
	l'autorità giudiziaria.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Articolo 14) Esclusione	

	L'esclusione del socio è pronunciata dall'organo amministra-	
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione;	
	b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio	
	di amministrazione di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	d) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;	
	e) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte e del sovrapprezzo o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la coope-	
	rativa;	
	f) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal presente statuto, senza l'autorizzazione	
	del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia previ-	
	sta;	
	g) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò u-	
	nivocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-	
	gli interessi sociali.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	

	ziale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposi-	
	zione all'autorità giudiziaria.	
	Articolo 15) Recesso e esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risol-	
	verà alla data di ricevimento della comunicazione della deli-	
	bera dell'organo amministrativo con cui si constatano i le-	
	gittimi motivi del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si ri-	
	solverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di	
	esclusione.	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione	
	della quota sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e comun-	
	que a un valore non superiore a quello nominale.	
	La liquidazione della quota comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies cod.	

	civ.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla data	
	in cui si è verificato lo scioglimento.	
	Il pagamento deve essere fatto entro il termine massimo di	
	180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Le somme spettanti ai soci uscenti, se non rimosse entro	
	cinque anni dall'offerta, saranno devolute alla riserva lega-	
	le.	
	Articolo 16) Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di suben-	
	trare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i	
	requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali	
	requisiti è effettuato dall'organo amministrativo.	
	La relativa domanda deve essere presentata entro sei mesi	
	dalla morte del socio a pena di decadenza	
	Qualora gli eredi non possano subentrare perché carenti dei	
	requisiti ovvero non intendano esercitare il diritto di su-	
	bingresso, conseguono il diritto alla liquidazione della quo-	
	ta nella misura e con le modalità previste nel precedente ar-	
	ticolo.	
	Le somme spettanti agli eredi dei soci defunti, se non ri-	
	sosce entro cinque anni dall'offerta, saranno devolute alla	
	riserva legale.	
	TITOLO V	

	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -	
	RISTORNI - UTILI	
	Articolo 17) Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali, nei limiti previsti dal-	
	la normativa vigente;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili conseguiti nel-	
	l'attività sociale e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto	
	e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non posso-	
	no essere ripartite tra i soci durante la vita della coopera-	
	tiva.	
	Articolo 18) Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentu-	

	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i crite-	
	ri seguiti dagli amministratori nella gestione della società	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità	
	con il carattere di cooperativa sociale.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
	lungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. L'or-	
	gano amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazio-	
	ne nella relazione sulla gestione.	

	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 19) Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leg-	
	gi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'orga-	
	no amministrativo, in favore dei soci cooperatori diversi	
	dai soci volontari trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento.	
	Articolo 20) Utili	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinando:	
	a) una quota non inferiore alla misura stabilita dalla legge	
	alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	

	distribuire in misura non superiore ai limiti di legge;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21) Organi sociali	
	Organi sociali della cooperativa sono:	
	1) l'assemblea dei soci;	
	2) l'organo amministrativo, costituito dal consiglio di ammi-	
	nistrazione;	
	3) l'organo di controllo e revisore, se nominato.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 22) Materie di competenza dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, incluso il bilancio sociale,	
	la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina dell'organo amministrativo;	

	3) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;	
	4) le modifiche dello statuto;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 - bis c.c.	
	Articolo 23) Decisioni assembleari dei soci	
	<u>23.1. Convocazione</u>	
	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, sia presso la sede sociale sia altrove purchè in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data ed ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	23.2. Mancanza di formale convocazione: assemblea totalitaria	

	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o informati	
	della riunione tutti i componenti degli organi amministrati-	
	vi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento.	
	In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione	
	delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi ammi-	
	nistrativo e di controllo non presenti.	
	<u>23.3. Riunioni assembleari</u>	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno entro 120 (cen-	
	toventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, en-	
	tro termini più lunghi - comunque non superiore a 180 (cen-	
	tottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio - così come	
	previsto nel presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia rite-	
	nuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie	
	da trattare, da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei	
	voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richie-	
	sta stessa.	
	<u>23.4. Quorum</u>	
	L'assemblea è validamente costituita:	

	- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o	
	per delega, la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia l'assemblea convocata per le modificazioni dell'at-	
	to costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione, de-	
	libererà validamente con il voto favorevole della maggioran-	
	za dei voti spettanti a tutti i soci.	
	<u>23.5. Diritto di voto e intervento</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sot-	
	toscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valo-	
	re o il numero delle quote possedute.	
	Il socio ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, me-	
	diante delega scritta, soltanto da un altro socio avente di-	
	ritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite	
	più di 2 (due) deleghe.	
	<u>23.6. Presidenza dell'assemblea</u>	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione e, in sua assenza, da persona designata	

	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	23.7 Verbale	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente, dal Segretario o da un notaio, quando ciò sia ob-	
	bligatorio per legge.	
	La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla pre-	
	senza di un notaio quando riguarda:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 24) Composizione e nomina dell'organo amministrativo	
	La cooperativa è gestita e amministrata da un Consiglio di	
	amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisio-	
	ne dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio	

	di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori possono essere nominati per un periodo	
	non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e, even-	
	tualmente, il Vice Presidente, quando non vi abbia provvedu-	
	to l'Assemblea. Esso può delegare, determinandone con pro-	
	pria delibera parte delle proprie attribuzioni a uno o più	
	amministratori.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più con-	
	siglieri, il consiglio provvede a sostituirli, purchè la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori soci coope-	
	ratori nominati con decisione dei soci lavoratori, e gli am-	
	ministratori così nominati restano in carica fino alla suc-	
	cessiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono con-	
	vocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei man-	
	canti.	
	Articolo 25) Consiglio di Amministrazione	
	25.1 Convocazione	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	

	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori e all'organo di controllo e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'eventuale ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	<u>25.2. Mancanza di convocazione</u>	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
	controllo e revisore, se nominati.	
	<u>25.3. Quorum</u>	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti	
	la proposta si intende respinta.	
	<u>25.4. Verbale</u>	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Articolo 26) Amministrazione della società	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i pote-	
	ri di amministrazione ordinaria e straordinaria della so-	

	cietà per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la compe-	
	tenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e	
	del presente statuto.	
	Articolo 27) Rappresentanza della società	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza legale della società di fronte a qualunque autorità	
	giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la	
	firma sociale per tutti gli atti amministrativi, sia di ordi-	
	naria che di straordinaria amministrazione, limitatamente a-	
	gli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni	
	e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 28) Organo di controllo	
	L'Assemblea dei soci, se obbligatorio per legge o comunque	
	in via facoltativa, provvede alla nomina di un organo di con-	
	trollo o di un revisore, che avrà le competenze ed i poteri	
	previsti dalla normativa vigente in materia.	
	Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta all'as-	
	semblea definire la sua composizione monocratica o collegia-	
	le. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409bis c.c., è	
	affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se	
	non diversamente deliberato; il tutto fatte salve le indero-	
	gabili disposizioni di legge in materia.	
	TITOLO VII	

	SCIoglimento	
	Articolo 29) Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste della legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso il competente ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto previsto come obbligatorio dalla legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.	
	Articolo 30) Devoluzione del patrimonio	

36 di 37

- Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Pratica esente da bollo ai sensi di legge.
Galatina, lì sette aprile duemilaventidue